

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT	
tel + 39 040 377 3430 fax + 39 040 377 3416	cultura@regione.fvg.it; cultura@certregione.fvg.it I - 34132 Trieste, via Milano 19

Bando per la concessione ai soggetti, pubblici e privati, gestori dei siti culturali UNESCO presenti sul territorio regionale di contributi per la realizzazione di interventi volti ad assicurare l'accessibilità dei prodotti e dei servizi per la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità. Art. 6, commi da 57 a 60, L.R. 12/2025.

- Articolo 1** **finalità**
- Articolo 2** **dotazione finanziaria e struttura competente**
- Articolo 3** **soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità**
- Articolo 4** **progetti finanziabili**
- Articolo 5** **spese ammissibili**
- Articolo 6** **intensità e ammontare dei contributi**
- Articolo 7** **cumulo di contributi**
- Articolo 8** **domanda di contributo**
- Articolo 9** **comunicazione di avvio del procedimento**
- Articolo 10** **procedimento per la concessione dei contributi**
- Articolo 11** **concessione ed erogazione dei contributi**
- Articolo 12** **realizzazione degli interventi**
- Articolo 13** **rendicontazione della spesa**
- Articolo 14** **obblighi del beneficiario**
- Articolo 15** **ispezioni e controlli**
- Articolo 16** **revoca del decreto di concessione del contributo**
- Articolo 17** **rinvio**

Articolo 1 - finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 57 a 60, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 26/2015), i procedimenti per la concessione a soggetti, pubblici e privati, gestori dei siti culturali UNESCO presenti sul territorio regionale, di contributi per la realizzazione di interventi volti ad assicurare l'accessibilità dei prodotti e dei servizi per la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 57, della L.R. n. 12/2025 al fine di adeguare l'offerta relativa al patrimonio culturale posto sotto la tutela dell'UNESCO alla Direttiva UE 2019/882 (European Accessibility Act - EAA), la Regione è autorizzata a concedere ai soggetti, pubblici e privati, gestori dei siti culturali UNESCO presenti sul territorio regionale, contributi fino al 100 per cento della spesa, entro il limite massimo di 100.000,00 euro, per la realizzazione di interventi volti ad assicurare l'accessibilità dei prodotti e dei servizi per la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità.

Articolo 2 - dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00) per l'anno 2025.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi di cui al presente Bando.
3. La gestione del procedimento è attribuita alla direzione centrale competente in materia di cultura.

Articolo 3 - soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Sono legittimati a presentare domanda i soggetti, pubblici e privati, gestori dei siti culturali UNESCO presenti sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 - progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, interventi di soggetti, pubblici e privati, gestori dei siti culturali UNESCO presenti sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di interventi volti ad assicurare l'accessibilità dei prodotti e dei servizi per la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità.
2. I contributi sono previsti esclusivamente per il finanziamento di spese in conto capitale, sono concessi a sportello, fino al 100% della spesa ammissibile, **entro il limite massimo di € 100.000,00 e per importo non inferiore a 50.000,00 euro.**

Articolo 5 - spese ammissibili

1. Al fine della determinazione della spesa ritenuta ammissibile a contributo rilevano solo le spese in conto capitale direttamente imputabili alle iniziative descritte nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione delle stesse, sostenute successivamente alla presentazione della domanda stessa ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto, pubblico o privato, gestore del sito culturale UNESCO presente sul territorio regionale, richiedente il contributo

e rientrante nelle seguenti categorie:

- a) spese per la realizzazione di interventi volti ad adeguare alcuni prodotti e servizi ai requisiti di accessibilità di cui alla Direttiva UE 2019/882 (European Accessibility Act - EAA) al fine di consentire la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità;
 - b) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.
2. Sono ammissibili, nel limite totale massimo del 10% del costo dell'intervento, anche spese relative a studi utili a progettare gli interventi e spese relative alla comunicazione.
 3. La spesa ritenuta ammissibile viene determinata dalla direzione centrale competente in materia di cultura nei limiti della differenza tra il totale delle spese di progetto indicate nel quadro economico e gli eventuali altri contributi e sovvenzioni, come indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di contributo, ottenuti per la realizzazione dell'intervento.

Articolo 6 - intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro il limite massimo di 100.000,00 (centomila/00) euro per ciascun soggetto, pubblico e privato, gestore dei siti culturali UNESCO presenti sul territorio regionale, per importi non inferiori a 50.000,00 euro, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la misura del contributo prevista dal comma precedente, il contributo può essere concesso per un importo inferiore alla spesa ritenuta ammissibile a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare la completa realizzazione degli interventi proposti.

Articolo 7 - cumulo di contributi

1. Il medesimo intervento può beneficiare di contributi e sovvenzioni pubbliche o private ulteriori rispetto al contributo contemplato dal presente Bando.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli ulteriori contributi e sovvenzioni eventualmente ottenuti per la realizzazione dell'intervento finanziato ai sensi del presente Bando. La somma dei suddetti contributi e sovvenzioni e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo è rideterminato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa effettivamente sostenuta e gli altri contributi e sovvenzioni ottenuti.

Articolo 8 - domanda di contributo

1. La domanda di contributo è redatta in conformità al modello "Allegato 1" al presente Bando e deve contenere, anche in allegato, la descrizione del progetto ed il relativo quadro economico.
2. Ai fini dell'accesso al contributo i soggetti di cui all'articolo 3 trasmettono domanda alla direzione centrale competente in materia di cultura tramite pec, all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it (fa fede la data di ricevuta di consegna del provider del destinatario e non quella di inoltro), con apposizione di firma digitale.
3. La domanda, a pena di inammissibilità, è inoltrata **entro il 10 ottobre 2025**.

Articolo 9 - comunicazione di avvio del procedimento

1. A seguito del ricevimento della domanda di contributo la direzione centrale competente in materia di cultura provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 10 - procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con procedimento a sportello.
2. La direzione centrale competente in materia di cultura svolge l'attività istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
3. Attraverso l'attività istruttoria, la direzione centrale accerta esclusivamente l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi delle iniziative illustrate nelle domande di contributo, nonché l'ammissibilità delle spese.
4. La direzione centrale si riserva di richiedere documentazione integrativa o sostitutiva che si renda necessaria per l'adozione del decreto di concessione.
5. Il procedimento si conclude con l'adozione dei decreti di concessione dei contributi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Articolo 11 - concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura o suo delegato entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
2. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel quadro economico, la spesa ritenuta ammissibile rilevante ai fini della concessione del contributo.
3. Con il decreto di concessione è stabilito il termine di rendicontazione della spesa.
4. Il termine fissato ai sensi del comma 3 può essere prorogato dalla direzione centrale su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
5. I contributi ai soggetti pubblici sono concessi:
 - previa comunicazione, da parte del soggetto assegnatario, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito al progetto che beneficia del contributo;
 - previa comunicazione che le iniziative proposte non costituiscono un progetto complessivo di investimento e sviluppo;
 - se il soggetto è privato, previa richiesta alla Regione di acquisizione del CUP.
6. Con il decreto di concessione è stabilita, nel rispetto della disciplina di cui alla L.R. n. 7/2000, la modalità di erogazione del contributo ed il termine di rendicontazione.

Articolo 12 realizzazione degli interventi

1. Il soggetto beneficiario, il cui progetto è stato ammesso a contributo, non può apportare all'iniziativa descritta in sede di presentazione della domanda di contributo modifiche sostanziali che ne mutino la tipologia o la natura.
2. Nel caso in cui intenda apportare modifiche all'iniziativa, il soggetto beneficiario

deve presentare alla direzione centrale formale richiesta corredata dalla documentazione descrittiva dell'iniziativa modificata.

3. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, la direzione centrale potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
4. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 3, dalla ricezione della documentazione integrativa.
5. In caso di rigetto della domanda di modifica, l'iniziativa deve essere realizzata conformemente a quanto descritto in sede di presentazione della domanda di contributo, a pena di revoca del decreto di concessione del contributo.
6. Il soggetto beneficiario espone correttamente e in modo visibile, in tutte le attività di comunicazione relative alla realizzazione del progetto finanziato, il logotipo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "progetto finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia"; per il corretto impiego del logo istituzionale della Regione si dovranno chiedere indicazioni al suo Ufficio stampa e comunicazione.

Articolo 13 rendicontazione della spesa

1. La rendicontazione della spesa è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della L.R. n. 7/2000 nei termini che saranno indicati dal decreto di concessione.

Articolo 14 - obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) trasmettere eventuali dichiarazioni attestanti l'entità e la provenienza di altri contributi e sovvenzioni ottenuti per le medesime iniziative;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
 - c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda di contributo;
 - d) realizzare l'intervento conformemente a quanto illustrato nella descrizione dello stesso;
 - e) presentare il rendiconto della spesa entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato dalla direzione centrale;
 - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 15;
 - g) restituire le somme già percepite nell'ipotesi di cui all'articolo 16.

Articolo 15 - ispezioni e controlli

1. Nel corso del procedimento per la concessione ed erogazione del contributo possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 16 - revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del soggetto beneficiario;
 - b) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento descritto nella domanda di contributo o nella domanda di modifica approvata ai sensi dell'articolo 12, comma 4.

2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta l'obbligo per il soggetto beneficiario di restituzione delle somme già erogate con le modalità di cui al Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

Articolo 17 - rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alla legge regionale n. 7/2000 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*).